

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 332/36/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente Bi. La., congiuntamente ai familiari Bi. Sa. e Bi. An. in qualità di eredi della defunta di Pa. An., con atto notarile pubblicavano il testamento olografo in data 28/09/2009, accettando semplicemente l'eredità puramente e semplicemente, versando due imposte fisse:

- la prima per la pubblicazione del testamento
- la seconda per l'accettazione dell'eredità

In accertamento l'Ufficio di Milano 2 recupera altre due imposte fisse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/86, considerando che ciascuna disposizione contenuta nell'atto registrato debba essere assoggettata ad una distinta imposta, oltre la pubblicazione del testamento, in relazione alle tre accettazioni di erede ritiene dovute quattro imposte in misura fissa. Tale assunto viene contestato dalla ricorrente in quanto i due atti registrati sono negozi giuridici neutri aventi per oggetto premiazioni a contenuto patrimoniale di per se non soggetti a registrazione e conseguente imposizione se non in caso d'uso, come previsto dall'art. 4 della Tariffa - parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86.

Per la ricorrente si tratta pertanto di una imposta "documentale", che colpisce la forma del negozio e non il suo contenuto; pertanto ognuno degli atti deve scontare la sola imposta fissa, non rilevando il numero dei soggetti e, quindi, il numero dei negozi che sono contenuti nel documento.

L'interpretazione di tale assunto è desumibile anche dalla Risoluzione del 14/02/1977 n. 272890, tuttora vigente, la quale in merito alla formalità di trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità ha affermato che è dovuta l'imposta sia ipotecaria in misura fissa indipendentemente dal numero degli accettanti, essendo unico il presupposto d'imposta.

Agli effetti tributari l'imposizione deve riferirsi all'unicità del soggetto defunto e non alla platea di soggetti coinvolti nella successione.

In data 04/05/2010 l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 deposita controdeduzioni con le quali osserva che la ratio della norma di cui all'art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 non legittima una deroga ai principi generali dettati in materia di interpretazione degli atti che contengono più disposizioni, la cui disciplina si ricava dal combinato disposto degli artt. 20 e 21 del TUIR, non compatibile con la tesi prospettata incentrata sull'unicità dello strumento giuridico utilizzato.

Nel caso, trattandosi di stipula di un atto avente oggetto quattro distinte disposizioni negoziali non derivanti le une dalle altre, ne discende che ciascuna di esse è assoggettata ad autonoma tassazione in base all'art. 11 della Tariffa allegata al TUIR che prevede la corresponsione dell'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00.

Per detto motivo l'Ufficio conferma la richiesta di versamento di ulteriori due imposte fisse di Registro.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio ritiene fondate le ragioni espresse in ricorso in quanto l'atto notarile di pubblicazione del testamento olografo del 28/09/2009, al quale si riconduce l'avviso di liquidazione dell'imposta di Registro n. 091/1T/02285210001P003 del 19/02/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 2, è un atto che, pur apparentemente complesso, va assoggettato ad un'unica tassazione di Registro in quanto contiene una disposizione retta

da un'unica causa e, quindi, la negoziazione è da ritenersi necessariamente reciprocamente connessa ed oggettiva.

La pubblicazione del testamento olografo, pur interessante più soggetti beneficiari, non può che determinare una imposta "documentale" che interessa la forma del negozio e non il suo contenuto; pertanto l'atto deve scontare una sola imposta fissa non rilevando il numero dei soggetti e, quindi, il numero dei negozi che sono contenuti nel documento.

La stessa Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione del 14/02/1977 n. 272890, tuttora vigente, in merito, alla normalità di trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità ha affermato che è dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa indipendentemente dal numero degli accettanti, essendo unico il presupposto d'imposta.

Il Collegio pertanto accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali che sono liquidate in € 300,00, di cui € 200,00 per onorario.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II° di Milano al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00, di cui € 200,00 per onorario.